

CONVENZIONE

Attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019

TRA

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica., C.F. e P.IVA 80087670016, di seguito denominata “Regione” con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dall’ing. Tommaso Turinetti nato a Torino il 29/05/1954 in qualità di Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

E

L’Agenzia della Mobilità Piemontese, C.F. 97639830013, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Torino, corso G. Marconi 10, rappresentata dall’ing. Cesare Paonessa nato a Catanzaro il 13/05/1962, in qualità di Direttore Generale, demandato alla firma con deliberazione n. 26 del Consiglio d’Amministrazione del 23/10/2017.

Premesso che:

- con deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i. la Giunta Regionale ha stabilito di procedere al rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di approvare il documento "Criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017-2019", allegato A alla deliberazione suddetta (nel seguito

definito “Criteri generali e modalità di attuazione”);

- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. e s.m.i. all'art. 8, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, prevede la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale denominato “Agenzia della mobilità piemontese”; l'ente assume forma di consorzio costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di t.p.l. ed in particolare gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti soggetto di delega ex l.r. 1/2000;
- lo Statuto dell'Agenzia prevede che il consorzio ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, conformemente alla pianificazione e programmazione regionale, e l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante, tra gli altri, la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i., ha demandato all'Agenzia tutte le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l. oggetto di finanziamento con le risorse disponibili nel triennio 2017–2019;
- con la medesima D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha infine disposto di rinviare a specifica convenzione la disciplina atta a regolare i rapporti tra Regione e Agenzia, anche con specifico riferimento al fatto che il finanziamento del piano avviene attraverso fonti di finanziamento

l'utilizzo delle quali prevede rigide tempistiche di attuazione, stringenti norme di rendicontazione e particolari modalità di erogazione delle risorse;

Visti:

- il decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 che programma il riparto alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziate dalla tabella E, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 223, della citata legge n. 190 del 2014, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale, assegnando alla Regione risorse per complessivi € 20.633.817,00, di cui € 11.923.649,99 stanziati per l'anno 2015 ed € 8.710.167,01 stanziati per l'anno 2016, e fissa condizioni, procedure e tempistiche di attuazione dei piani regionali di investimento riepilogati in allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i. che prevede che l'Agenzia attenda alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l. oggetto di finanziamento con le risorse disponibili nel triennio 2017-2019 nell'ambito delle sue funzioni attribuite dalla L.R. 1/2000 e s.m.i. e senza maggiori oneri finanziari a carico della Regione;

Considerato:

- quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 in ordine alle finalità dei piani regionali di rinnovo, alle caratteristiche degli autobus oggetto di acquisto, ai criteri e alle modalità di attuazione e rendicon-

tazione delle spese connesse ai piani regionali di rinnovo nonché alle modalità di erogazione delle risorse alle regioni da parte dello Stato;

- quanto previsto in tema di attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019 dal documento “Criteri generali e modalità di attuazione”, ed in particolare i limiti di costo e contribuzione dei mezzi accessori fissati distintamente per alimentazione, tipologia e classe dei veicoli;
- il quadro economico di spesa del programma di investimenti allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- che, anche ai fini della rendicontazione di cui alle scadenze previste nell'Allegato 1, Regione Piemonte e Agenzia reputano necessario realizzare ed implementare, nell'ambito delle attività programmate dalla Regione con il CSI, un applicativo per la gestione del database regionale del parco rotabile destinato ai servizi di t.p.l. ed il monitoraggio degli investimenti per il rinnovo del medesimo; l'Agenzia si rende disponibile a cofinanziare detta attività.
- che l'Agenzia, in seguito all'estensione delle proprie funzioni ex lege regionale 1/2000 e s.m.i. ha espresso alla Regione la necessità di acquisire ulteriori professionalità, e che al fine di rispettare le tempistiche di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 è necessario che la Regione supporti con proprio personale in distacco temporaneo, tutta l'attività dell'Agenzia secondo modalità da definire;
- che sono in corso di definizione i criteri di avvalimento del personale trasferito dalle Province del Piemonte in Regione a seguito di riordino delle funzioni delle Province ai sensi della L.R: 23/2015 e che, a seguire sarà possibile va-

lutare da parte della struttura regionale competente il distacco temporaneo presso l'Agenzia di personale secondo modalità da definire a supporto dell'attività dell'Agenzia stessa.

Ritenuto necessario regolare i rapporti tra Regione e Agenzia ai fini dell'attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma per gli anni 2017-2019 ai sensi alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i., principalmente al fine di rispettare le tempistiche indicate dal decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 per l'impiego delle risorse disponibili per suo effetto;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

le parti convengono e stipulano

Articolo 1. Valore delle premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2. Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento delle attività, determinare i tempi d'attuazione, stabilire le modalità del finanziamento e coordinare ogni altro atto e connesso adempimento relativo all'attuazione del Programma regionale degli investimenti per il rinnovo del parco rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma per gli anni 2017-2019.

Articolo 3. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione riguarda la regolamentazione dei rapporti tra Regione e Agenzia per l'attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma per gli an-

ni 2017-2019 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

2. Il quadro economico di spesa e la consistenza numerica dei mezzi finanziabili nell'ambito delle risorse attualmente disponibili, pari a euro 29.633.817,00, sono riportati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. Potranno essere stipulati successivi atti aggiuntivi alla presente convenzione a seguito di ulteriori risorse finanziarie che verranno rese disponibili.

Articolo 4. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione ed ha scadenza al compimento di tutte le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

Articolo 5. Responsabili della Convenzione

1. L'Agenzia individua il Responsabile della Convenzione ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli investimenti in attuazione del programma regionale ex D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i.

2. La Regione individua il Responsabile della Convenzione ai fini dell'attuazione della stessa con particolare riferimento alla liquidazione delle risorse oggetto della presente convenzione.

Articolo 6. Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli inve-

stimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l., come individuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i., nell'ambito delle proprie funzioni e senza maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

2. L'Agenzia elabora ed approva il documento riepilogativo della stima dei veicoli necessari e sufficienti, nell'orario di massima esposizione di un giorno feriale scolastico, all'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale (Massimo Impegno Veicoli – MIV), considerate anche le scorte nella misura del 20%, riferibile agli ambiti ottimali e ad ogni singolo contratto di servizio.

3. L'Agenzia provvede al riparto delle risorse assegnate fra i quattro bacini ottimali, definiti ai sensi della D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, e, in ogni bacino ottimale, fra i bacini di trasporto oggetto dei Contratti di servizio, secondo criteri e modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione", e all'assegnazione ad ogni bacino ottimale e ad ogni bacino di trasporto di limiti di spesa per la contribuzione di investimenti nell'ambito del programma regionale di rinnovo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

4. Laddove i titolari dei contratti di servizio siano consorzi o raggruppamenti di imprese, in via transitoria, l'Agenzia provvede all'ulteriore riparto, secondo criteri e modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione", delle risorse assegnate a ciascun bacino fra le aziende del consorzio o del raggruppamento di imprese, assegnando limiti di spesa a ciascuna delle aziende del gruppo.

5. L'Agenzia, ai fini dell'erogazione dei contributi oggetto della Convenzione, acquisisce dall'impresa beneficiaria, per ciascun autobus, uno specifico atto

d'obbligo, il cui schema è trasmesso dalla Regione all'Agenzia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nel quale sono richiamati i vincoli di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 (artt. 17 e 18).

6. L'Agenzia attende alla gestione dei piani attuativi di investimento e al monitoraggio del loro stato di attuazione, assume le iniziative necessarie al rispetto dei tempi di attuazione anche attraverso eventuali rimodulazioni dei piani attuativi, nonché al riparto ed alla assegnazione agli altri soggetti titolari di contratto di servizio operanti nello stesso bacino ottimale, delle risorse rese disponibili per effetto di eventuali revoche o rinunce, in coerenza con i criteri e le modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione".

7. L'Agenzia attende alle verifiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'immissione in servizio dei nuovi mezzi e, previo trasferimento delle risorse di cui alla presente Convenzione, eroga i contributi relativi al programma regionale di rinnovo, ai soggetti beneficiari aventi diritto.

8. L'Agenzia si impegna a predisporre lo stato di attuazione del programma degli investimenti, distinguendo per fonte di finanziamento, sotto forma di elenco di autobus contribuiti, relativi beneficiari e somme erogate; tale stato di attuazione, nonché eventuali ulteriori informazioni necessarie alla Regione, saranno ricavabili da apposito applicativo che la Regione e l'Agenzia si impegnano a realizzare nell'ambito delle attività programmate dalla Regione con il CSI; nelle more delle fasi di realizzazione ed implementazione del predetto pacchetto applicativo, l'Agenzia trasmetterà alla Regione le informazioni relative allo stato di attuazione ai fini della rendicontazione di cui alle scadenze previste nell'Allegato 1.

9. L'Agenzia rende disponibile alla Regione un importo non superiore ad € 60.000,00 finalizzato al cofinanziamento del pacchetto applicativo di cui al pre-

cedente comma; detto importo sarà trasferito in funzione dei rilasci e messa in esercizio da parte di CSI delle componenti funzionali.

10. L'Agenzia si impegna altresì a segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali problematiche che possano influire sulle attività e sulle tempistiche individuate.

Articolo 7. Compiti della Regione

1. La Regione s'impegna a finanziare il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma destinandovi le risorse che si renderanno disponibili nel triennio 2017-2019 e secondo criteri e modalità approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

2. La Regione s'impegna a finanziare il Programma regionale degli investimenti attraverso la somma di € 29.663.817,00 attualmente disponibile nel bilancio regionale, di cui:

- € 9.000.000,00 di risorse regionali, così stanziate: € 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 256841/2017, € 3.000.000,00 sul cap. 256841/2018 ed € 3.000.000,00 sul 256841/2019 del "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" approvato con L.R. n. 6 del 14 aprile 2017;
- € 20.633.817,00 di risorse dello Stato per effetto del decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016, così stanziate: € 6.000.000,00 sul cap. 273508/2018 ed € 14.633.817,00 sul cap. 273508/2019.

3. La Regione provvederà a trasferire all'Agenzia la succitata quota parte di finanziamento a proprio carico, fino a un massimo di € 29.663.817,00 con le seguenti rate:

- euro 3.000.000,00 del finanziamento a seguito della stipula della presente convenzione;

- euro 3.000.000,00 del finanziamento a seguito dell'approvazione del riparto delle risorse assegnate fra i quattro bacini ottimali e, in ogni bacino, fra i bacini di trasporto oggetto dei Contratti di servizio, secondo criteri e modalità espressi nel documento "Criteri generali e modalità di attuazione", e l'assegnazione ad ogni bacino ottimale e ad ogni bacino di trasporto di limiti di spesa per la contribuzione di investimenti nell'ambito del programma regionale di rinnovo qui disciplinato;
- euro 3.000.000,00 a seguito di rendicontazione dell'avvenuta stipula di contratti di fornitura nella misura del 50% del Piano di investimento programmato;
- euro 3.000.000,00 a seguito di rendicontazione dell'avvenuta stipula di contratti di fornitura nella misura del 100% del Piano di investimento programmato;
- ulteriori quote di importo pari a euro 3.000.000,00, fino alla concorrenza massima dello stanziamento, a seguito della rendicontazione dei contributi liquidati, ogni qual volta sostenute attestanti che le somme residue a disposizione dell'Agenzia risultino inferiori ad euro 3.000.000,00.

4. Ai fini delle rendicontazioni di cui al precedente comma la Regione acquisirà le informazioni, così come controllate e validate dall'Agenzia, direttamente dall'applicativo realizzato dal CSI Piemonte ai sensi del precedente Articolo 6, comma 8, garantendo la liquidazione delle risorse secondo le modalità su indicate.

5. La Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, definisce e trasmette all'Agenzia lo schema di atto d'obbligo che dovrà essere sottoscritto da ciascun beneficiario, in cui sono richiamati i vincoli di cui al decre-

to interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 (artt. 17 e 18).

Articolo 8. Esecuzione e responsabilità

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

2. Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza di ciascuna delle Parti devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie vigenti.

3. Nel caso in cui le Parti, nello svolgimento delle funzioni e attività di loro competenza, si avvalgano di soggetti terzi, questi ultimi dovranno essere individuati secondo le formalità e le procedure prescritte dalla normativa vigente; resta comunque inteso che i relativi eventuali oneri saranno a totale ed esclusivo carico della parte che si avvarrà di tali servizi.

4. Ciascuna Parte è responsabile delle attività e delle funzioni di propria competenza e si impegna a manlevare le altre Parti in caso di richieste e/o pretese di soggetti terzi, a qualsiasi titolo formulate, conseguenti o connesse a propri inadempimenti.

Articolo 9. Profili economici

1. Il programma di investimenti di cui alla presente convenzione deve essere realizzato nei tempi previsti dal decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 e nei limiti degli importi e delle consistenze indicati nel quadro economico di spesa allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. L'incremento dell'importo di investimento per l'acquisto di autobus nelle quantità stabilite nel piano, per esempio per caratteristiche tecniche di livello superiore, oppure conseguente alla maggiore quantità di autobus rispetto al piano,

richiede la copertura dell'importo aggiuntivo rispetto all'investimento programmato tramite un ulteriore cofinanziamento da parte del beneficiario del contributo.

3. L'eventuale rimodulazione degli interventi previsti nell'ambito del programma di investimenti di cui decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016, dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 13 e 19 del citato decreto.

4. Non necessitano di preventiva autorizzazione da parte della Regione, le azioni per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al perfezionamento degli interventi, che non comportano un aumento del quadro economico di spesa.

5. Le eventuali economie accertate dall'Agenzia a seguito della conclusione delle forniture relative al presente programma di investimento dovranno essere restituite alla Regione oppure, se di importo sufficiente, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori investimenti sulla base delle indicazioni fornite Regione.

Articolo 10. Attività di Monitoraggio e rendicontazione

1. Il monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti sono funzionali alla rendicontazione verso lo Stato dell'avanzamento delle forniture del piano di investimento regionale finanziato con le risorse del decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 e all'erogazione delle quote di risorse statali alla Regione.

2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti sono altresì finalizzati all'attivazione del trasferimento delle risorse all'Agenzia secondo quanto stabilito al precedente Articolo 7.

3. Gli elementi e i contenuti delle rendicontazioni sono quelli indicati dal decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 e s.m.i., e dalla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i. di seguito riepilogati:

a) documentazione relativa alle forme di garanzia ex art. 16, comma 6 della

L.R. 1/2000 e s.m.i.;

- b) documentazione relativa all'immatricolazione dei veicoli in copia conforme all'originale;
- c) certificazione di conformità dei costruttore dei bus o veicoli alle norme di legge vigenti;
- d) fattura d'acquisto in copia conforme all'originale, munita di quietanza del pagamento, riportante tutti gli elementi necessari all'individuazione del singolo autobus e della fornitura in oggetto al contratto, con evidenza degli equipaggiamenti non oggetto delle dotazioni specifiche prescritte nel decreto all'art. 2, il cui importo è quindi da riportare nella fattura in modo separato, per ogni esemplare di autobus;
- e) dichiarazione dell'azienda fornitrice dei veicoli e degli accessori attestante che l'importo in fattura è al netto di sconti o altri benefici, con firma autenticata a termine di legge;
- f) autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, relativa ai veicoli sostituiti in relazione a: versamento tassa di proprietà, copertura assicurativa RC e revisione tecnica in corso di validità o scadute da non oltre un anno;
- g) documentazione relativa all'alienazione dal Parco Aziendale dei veicoli sostituiti;
- h) contratto di fornitura del veicolo in copia conforme all'originale ovvero copia dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi con capitolato tecnico organizzativo e della fornitura;
- i) certificato di proprietà del veicolo;
- j) atto di liquidazione del contributo all'impresa acquirente;

k) mandato di pagamento all'impresa acquirente

l) atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario del contributo.

4. L'Agenzia assicura l'aggiornamento costante dei dati di monitoraggio e della rendicontazione, attraverso l'apposito applicativo di cui al precedente Articolo 6, comma 8.

5. La Regione effettua l'attività di monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento, acquisendo i dati registrati nell'applicativo di cui al precedente articolo 6, comma 8 ai fini dell'ulteriore rendicontazione al MIT del programma di investimenti regionali per la parte finanziata con le risorse dello Stato.

Articolo 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Agenzia eroga i contributi oggetto della presente convenzione osservando e facendo osservare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 12. Modifiche

1. La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione; eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche mediante scambio di corrispondenza, tra i Responsabili della convenzioni di cui al precedente Articolo 5.

2. La presente Convenzione è suscettibile a modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'intervento di norme di riferimento dello Stato, della Regione ovvero di regolamenti di direttive comunque applicabili.

Articolo 13. Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte ri-

chiedente.

2. La presente Convenzione è esente da registrazione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 1 della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Articolo 14. Domicilio e comunicazioni

1. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:

- per la Regione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- per l'Agenzia della Mobilità Piemontese alla Direzione dell'Area Pianificazione e controllo.

Articolo 15. Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dall'Agenzia ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

2. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

Articolo 16. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Il presente Atto consta di n. 16 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis,

della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Torino, li 14/12/2017

Per la Regione Piemonte

Ing. Tommaso Turinetti (firmato digitalmente) in qualità di Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Ing. Cesare Paonessa in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia della mobilità piemontese (firmato digitalmente)

Allegati

Allegato n. 1

Decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016

% COFINANZIAMENTO ASSICURATA:

50,0000%

stanziamento	RISORSE	COFINANZIAMENTO	data adempimento	Investimento rimodulato		
				Costo Fornitura	Q _{bus}	CONTRIBUTO UNITARIO
2015 - 2016	20.633.817,00 €	20.633.817,00 €		41.267.634,00 €	196	105.000,00 €
2015	11.923.649,99 €	11.923.649,99 €		23.847.299,98 €	113	105.000,00 €
	adempimento : 100% stipula contratti fornitura		13/06/2018	4.769.460,00		I erogazione
	adempimento : 50% fornitura		13/12/2018	3.577.095,00		II erogazione
	adempimento : 100% fornitura		13/06/2019	3.577.095,00		III erogazione
2016	8.710.167,01 €	8.710.167,01 €		17.420.334,02 €	83	105.000,00 €
	adempimento : 100% stipula contratti fornitura		13/12/2018	3.484.066,80		I erogazione
	adempimento : 50% fornitura		13/06/2019	2.613.050,10		II erogazione
	adempimento : 100% fornitura		13/12/2019	2.613.050,10		III erogazione

Allegato n. 2, foglio n. 1

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 L.R. 6/2017

% COFINANZIAMENTO ASSICURATA:

50,0000%

RISORSE

COFINANZIAMENTO

Investimento rimodulabile

Costo Fornitura

Q_{bus}

CONTRIBUTO UNITARIO

2017 - 2019

9.000.000,00 €

9.000.000,00 €

18.000.000,00 €

84

105.000,00 €

2017

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

6.000.000,00 €

28

105.000,00 €

urbano⁺

interurb.

2018

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

6.000.000,00 €

28

105.000,00 €

urbano⁺

interurb.

2019

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

6.000.000,00 €

28

105.000,00 €

urbano⁺

interurb.

*:suburbano ricompreso in urbano

Allegato n. 2, foglio n. 2

Decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016

% COFINANZIAMENTO ASSICURATA:

50,0000%

	RISORSE	COFINANZIAMENTO	Investimento rimodulabile		
			Costo Fornitura	Q _{bus}	CONTRIBUTO UNITARIO
2017 - 2019	20.633.817,00 €	20.633.817,00 €	41.267.634,00 €	196	105.000,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	105.000,00 €
					urbano ⁺
					interurb.
2018	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	12.000.000,00 €	57	105.000,00 €
					urbano ⁺
					interurb.
2019	14.633.817,00 €	14.633.817,00 €	29.267.634,00 €	139	105.000,00 €
					urbano ⁺
					interurb.

*:suburbano ricompreso in urbano